

TI_GERICHTE 52.2000.236 vom 4. Dezember 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-12-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.236

FR: TI_GERICHTE 52.2000.236 du 4 décembre 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.236 del 4 dicembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2.1

Secondo l'art. 18 NAPR di _____ per le cinte fra fondi privati fanno stato le norme del CC e della LAC. Con il termine opera di cinta s'intende in genere un dispositivo, di natura edilizia o vegetale, eretto sul terreno, lungo il confine dei fondi, allo scopo di definirne i limiti, di impedire l'accesso ad estranei, di ostacolare l'uscita di persone od animali o anche solo di difenderne la riservatezza, sottraendoli alla vista di terzi dall'esterno (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, ad art. 697 CC; Steinauer, Les droits réels, n. 1874; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 28 LALPT, n. 300). Non occorre che la recinzione sia continua e priva d'interruzioni. Può essere totale o parziale. Non perde la qualifica soltanto perché presenta varchi od aperture.

E. 2.2

La LAC considera opere di cinta i muri, le siepi vive, le palizzate, i fili metallici ed ogni altro mezzo utilizzato per conseguire gli scopi summenzionati (art. 133 LAC). Nella misura in cui sono volti a delimitare l'estensione di una determinata porzione di terreno, possono quindi essere considerati opere di cinta anche semplici filari di paletti, legati fra loro da elementi orizzontali, che lasciano ampi varchi. Il fatto che non siano atti ad impedire l'accesso ad estranei non fa perdere loro la qualifica di opera di cinta.

E. 2.3

Salvo diversa disposizione del RE, l'altezza massima dei muri di cinta è di m 2.50 (art. 134 LAC). L'altezza massima delle opere di cinta formate da siepi vive è invece di soli m 1.25 (art. 140 cpv. 2 LAC). Fanno eccezione quelle di gelsi, che possono elevarsi sino a m 2.50. Alle siepi morte (palizzate, reti metalliche, ecc.), nel silenzio della legge (art. 141 LAC), deve essere ritenuto applicabile il limite d'altezza di m 2.50 prescritto per i muri di cinta e non quello di m 1.25 fissato per le siepi vive. L'altezza delle siepi vive, poste su fondi situati su piani diversi, si misura secondo il criterio sancito dall'art. 134 cpv. 3 LAC per i muri di cinta (cfr. art. 140 cpv. 3 LAC); criterio, questo, che per coerenza con l'ordinamento della LAC deve fare stato anche per le siepi morte. 3. 3.1. Nell'evenienza concreta, il manufatto ricoperto da vegetazione che i ricorrenti intendono erigere lungo il confine verso il fondo del resistente va assimilato ad un'opera di cinta. Per esplicita indicazione dei ricorrenti, la sua funzione è infatti anzitutto quella di chiudere il loro fondo su quel lato, sottraendolo alla vista del vicino. Che si tratti sostanzialmente di un'opera di cinta è attestato dalla sua ubicazione e dalle caratteristiche costruttive. Ulteriore conferma è data dalla vertenza che ha preceduto quella in esame. I varchi tra un palo e l'altro, che per esplicita condizione della

licenza devono essere mantenuti aperti e liberi da vegetazione, non si oppongono a questa conclusione. Nella parte superiore, i pali sono invero collegati fra loro da elementi longitudinali, che conferiscono al manufatto l'aspetto di un'opera priva di soluzioni di continuità, del tutto simile a quello di una recinzione. L'unica differenza è data dal fatto che questi elementi si situano ad un'altezza dal suolo superiore a quella delle cinte usuali. 3.2. Accertato che il manufatto deve essere assimilato ad un'opera di cinta, la licenza deve essere negata a causa dell'altezza eccessiva, ampiamente superiore al limite di m 2.50 sancito dalla LAC per le opere di cinta che non siano siepi vive. Sorgendo in posizione leggermente staccata dai muri di sostegno esistenti sul terreno del vicino qui resistente, l'altezza del manufatto va in effetti determinata a partire dal livello del terreno naturale e non da quello del terreno del vicino o da quello della recente sistemazione, attuata mediante la formazione di terrapieni, alti, in certi punti, anche più di un metro. Alla fattispecie è invero applicabile lo stesso criterio di misurazione che ha determinato l'esito della precedente vertenza e che porta a computare nell'altezza dell'opera fuori terra anche l'altezza dei terrapieni sottostanti, in quanto non contigui al muro di sostegno del fondo del resistente. Ancor più sfavorevole ai ricorrenti sarebbe la situazione, qualora l'opera fosse da considerare alla stregua di una siepe viva a causa della vegetazione che la ricopre. 3.3. Invano pretendono i ricorrenti di sottrarre il manufatto alle disposizioni sulle distanze, configurandolo alla stregua di un pergolato, ovvero di un'opera che la giurisprudenza dei tribunali civili non considera "fabbrica" (Rep. 1930, 40; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 39 LE, n. 1210). Il concetto di "fabbrica" utilizzato dalla LAC non si identifica con quello di "costruzione", proprio della LE. Dal profilo della legislazione edilizia, la qualifica attribuita dalla LAC a questo genere di opere è quindi irrilevante. Anche le opere di cinta non sono considerate "fabbrica" dalla LAC (Jacomella Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, 117). Non per questo sfuggono alle disposizioni del diritto edilizio. 3.4. Né giova infine ai ricorrenti disquisire sulla natura accessoria del manufatto, allo scopo di beneficiare della maggiore altezza ammessa per questo genere di costruzioni. Come giustamente rileva il Consiglio di Stato, l'estensione del manufatto esclude che possa essere equiparato ad una costruzione accessoria (RDAT 1994 II n. 51; Scolari, op. cit., ad art. 11 LE n. 849). Anche in questa ipotesi, l'altezza massima (m 3.00) prescritta dall'art. 14 NAPR per questo genere di costruzioni risulterebbe peraltro disattesa. All'altezza dei pali (m 2.50) andrebbe infatti aggiunta quella del terrapieno sottostante (> m 0.50), che non può beneficiare della facilitazione prevista dall'art. 41 LE, poiché non è largo almeno m 3.00 dal ciglio. 4. Seppur per motivi diversi da quelli esposti dal Consiglio di Stato, la licenza edilizia andava quindi annullata siccome lesiva del diritto. Il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21, 41 LE, 14, 18 NAPR di _____; 133, 140, 141 LAC; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido, che alla stessa condizione rifonderanno fr. 800.- al resistente a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario